REGOLAMENTO (CEE) N. 84/70 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1970

che chiude l'asta permanente per latte scremato in polvere di cui al regolamento (CEE) n. 2186/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 35,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2186/69 della Commissione, del 7 novembre 1969, relativo ad un'asta permanente per latte scremato in polvere venduto dagli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese ed esportato verso i paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2284/69 (4), prevede che gli organismi d'intervento procedono alla vendita di latte scremato in polvere, di un'età di almeno 18 mesi, secondo la procedura d'asta permanente ; che il latte scremato in polvere che è stato oggetto di una tale asta permanente deve essere trasformato nel territorio della Comunità in prodotti di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1 o 23.07 B della tariffa doganale comune ed esportato nei paesi terzi entro un termine di tre mesi ;

considerando che l'accordo relativo ad un prezzo minimo di vendita per il latte scremato in polvere concluso a Ginevra dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 2186/69 verrebbe perturbato dal proseguimento dell'asta permanente in causa ; che è quindi opportuno chiudere immediatamente questa asta permanente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'asta permanente di cui al regolamento (CEE) n. 2186/69 è chiusa.

2. Le aste particolari introdotte dopo martedì 20 gennaio 1970 alle ore 12, conformemente al regolamento (CEE) n. 2186/69, sono annullate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.
(3) GU n. L 281 dell'8. 11. 1969, pag. 13.
(4) GU n. L 290 del 18. 11. 1969, pag. 7.